

La cattedrale e il suo Capitolo: prospettiva canonistica

di Gian Giacomo Sarzi Sartori

The canonical perspective of the Cathedral Chapter according to the «Code of Canon Law» (1983) is presented in this essay, taking into account the previous codex (1917). The new norms apply the directives of the Second Vatican Council in the frame of conciliar ecclesiology. If the Chapter was first defined as the bishop's *senatus et consilium* with all the consequences this could have, now this role is taken on by the Presbyterial Council. It is therefore necessary to make out-also through an adequate particular code, which applies the general laws-the instruments that nevertheless render the Chapter a special *collegium sacerdotum* for expressing the fraternal unity of the presbyters with the Bishop in the seat of his diocesan ministry, and for qualifying the cathedral's liturgical life and spiritual animation.

Nel corso dei secoli i Capitoli canonici, e in modo tutto speciale il Capitolo della cattedrale, hanno esercitato importanti funzioni all'interno delle diocesi. Il rilievo dato alla loro presenza e alla loro azione nella Chiesa diocesana lo si poteva ricavare anche dal punto di vista della disciplina ecclesiastica. Il Codice del 1917 riservava al Capitolo della cattedrale compiti di grande rilevanza sia in ambito liturgico sia in campo amministrativo, sia *sede vacante*, sia *sede plena*. Si può dire che in passato era dotato di significativi poteri decisionali quale vero organo di governo della diocesi. Basti ricordare che durante la sede vacante era di competenza del Capitolo la nomina del Vicario capitolare – nella normativa vigente chiamato Amministratore diocesano –, cui spettava il governo della diocesi fino alla nomina del nuovo Vescovo. Ma fu soprattutto la definizione e il ruolo di *senatus et consilium*¹ del Vescovo che gli conferirono un singolare influsso, assieme a particolari e decisive competenze all'interno della vita diocesana.

Il Codice attuale, pubblicato nel 1983, in sintonia con la nuova visione della Chiesa particolare e del presbiterio diocesano proposta dall'ecclesiology conciliare e presente non solo in *Lumen Gentium*, ma in vari testi del Vaticano II e in alcuni importanti documenti applicativi dell'immediato

Si pubblica qui il testo della relazione presentata dall'autore nell'ambito del convegno «La cattedrale e il suo Capitolo: analisi comparatistica sotto il profilo storico, teologico, canonistico», tenutosi a Trento il 22 febbraio 2002 e organizzato dall'ITC-isr Centro per le Scienze Religiose.

¹ *Codex Iuris Canonici*, Typis Polyglottis Vaticanis MCMLXXIV, can. 391, § 1.

post-Concilio, ha profondamente modificato anche la disciplina che regge e configura attualmente il Capitolo della cattedrale.

Soprattutto con l'attribuzione al Consiglio presbiterale dell'antica e fondamentale qualifica di «senato del Vescovo» (can. 495 § 1), viene innovata profondamente la legislazione precedente semplificando la normativa riguardante i Capitoli e riducendo la funzione del Capitolo della cattedrale a compiti prevalentemente liturgici (cann. 503-510).² Ma anche l'istituzione di altri organismi destinati ad una particolare cooperazione diocesana a sostegno dell'attività del Vescovo e dell'Ordinariato, come il Collegio dei Consultori e il Consiglio per gli affari economici, hanno nettamente ridimensionato l'importanza di quel gruppo di sacerdoti costituito presso la chiesa cattedrale che nella precedente legislazione, e secondo una lunga tradizione ecclesiastica, veniva considerato il consiglio del Vescovo.

Secondo un'essenziale descrizione desunta dalla disciplina attuale, infatti, il Capitolo dei Canonici è un collegio di sacerdoti – non ne possono, quindi, far parte i diaconi o i laici –, con il compito specifico di curare le funzioni liturgiche più solenni nella propria chiesa. Al Capitolo della cattedrale, però, possono essere affidati altri compiti dal diritto o dal Vescovo diocesano. Nel Codice si fa riferimento a due figure di Capitoli di Canonici: il Capitolo cattedrale e il Capitolo Collegiale, a seconda che esso sia addetto al servizio liturgico nella chiesa cattedrale o in una chiesa collegiale o collegiata.

Ma vediamo, sia pure sobriamente, l'evoluzione avvenuta dal Concilio al Codice in ordine alla redazione della nuova disciplina canonica in merito.

1. *Dal Concilio al Codice*

Il Concilio Vaticano II espresse la necessità di sottoporre i Capitoli delle cattedrali ad un nuovo ordinamento, diverso da quello stabilito nei cann. 391-422 del Codice del 1917. Questo è chiaro nel decreto *Christus Dominus*, n. 27 in cui, peraltro, si inquadra il Capitolo della cattedrale tra gli organismi di collaborazione del Vescovo nel governo della diocesi e si conferma il ruolo, già attribuitogli dal Codice precedente, di essere come il suo «senato e consiglio». Ne auspicava tuttavia, ove necessario, un aggiornamento degli statuti per renderli più rispondenti alle esigenze del momento.

Il n. 7 del decreto *Presbyterorum Ordinis* assegnò, infatti, al Consiglio Presbiterale buona parte delle funzioni che, riguardo alla collaborazione nel governo della Diocesi, aveva il Capitolo della cattedrale nel Codice precedente,³ il che significava di fatto la sua sostituzione con il Consiglio Presbiterale nei compiti di consigliare il Vescovo su temi di governo della Chiesa particolare. Si stabilì, infatti, che in ogni diocesi si costituisse, nel modo più confacente alle circostanze e ai bisogni di oggi, nella forma e se-

² Per l'iter di codificazione si veda «Communicationes», 5 (1973), p. 232; 14 (1982), p. 218.

³ Cfr. «Communicationes», 5 (1973), p. 232.

condo norme giuridiche da determinare, un gruppo o senato di sacerdoti rappresentanti del presbiterio, per aiutare efficacemente con i loro consigli il Vescovo nel governo della diocesi.⁴ I documenti posteriori al Concilio hanno seguito questo stesso criterio.

Il *motu proprio Ecclesiae Sanctae*⁵ ribadì l'obbligo della costituzione di tale gruppo o senato di sacerdoti, denominandolo «Consiglio presbiterale», e prescrisse che il Capitolo della cattedrale, fino a quando non fosse stato riformato, avrebbe conservato il proprio compito e le proprie competenze.

Nella Lettera circolare sui Consigli presbiterali inviata dal Prefetto della Congregazione per il Clero ai Presidenti delle Conferenze episcopali l'11 aprile 1970 al n. 10, si diceva che i padri della plenaria tenutasi il 10 ottobre 1969, avevano ritenuto che il titolo e il compito di «senato del Vescovo» nel governo della diocesi, spettassero unicamente al Consiglio presbiterale. La Congregazione, infatti, aveva consultato le Conferenze episcopali sul criterio da seguire nella nuova normativa dei Capitoli e le risposte furono generalmente concordi sul fatto che ci fosse un solo «senato del Vescovo» nella diocesi, e cioè il Consiglio presbiterale; e che ai Capitoli fossero prevalentemente affidate le funzioni liturgiche solenni che si celebrano nella Chiesa cattedrale, o nella Collegiata.⁶ In merito al Capitolo della cattedrale, inoltre, si riferiva la norma già stabilita in *Ecclesiae Sanctae* in base alla quale si manteneva nelle sue funzioni il Capitolo, ma solo in regime transitorio, e cioè finché non fosse promulgato il Codice di diritto canonico oggi vigente.

A questo regime transitorio si possono riferire anche i numeri. 136 e 205 del Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Ecclesiae Imago* uscito tre anni dopo il 22 febbraio 1973. Si annoverava il Capitolo della cattedrale tra i più vicini collaboratori del Vescovo nel governo della diocesi e si aggiungeva:

«Ai canonici ... chiede il parere nei casi previsti dal diritto comune, riguardanti specialmente la materia economica. Egli parla con loro sempre con cordialità e rispetto come un padre e ne ascolta con gratitudine i consigli. Volentieri si serve della loro opera per questioni particolari. Ai canonici del Capitolo egli affida il ministero liturgico nella Chiesa cattedrale da svolgere con fedeltà e pietà».⁷

Parallelamente, è stata seguita la prassi di sopprimere alcune distinzioni e certi privilegi di cui godevano i canonici.⁸

Si può, quindi, affermare che il Codice postconciliare ha sostanzialmente corrisposto all'indicazione del Vaticano II che voleva fare del Con-

⁴ Sulla nozione di presbiterio e di consiglio presbiterale si veda G. SARZI SARTORI, *Presbiterio e consiglio presbiterale nelle fonti conciliari della disciplina canonica*, in «Quaderni di diritto ecclesiale», 8 (1995), pp. 6-47.

⁵ Parte I, nn. 15, § 1 e 17 § 2, in *Enchiridion Vaticanum* (d'ora in poi *EV*) 2, Bologna 1979, nn. 717-782, 718-793.

⁶ Cfr. Costituzione *Sacrosanctum Concilium*, n. 95.

⁷ N. 205, in *EV*, 4, Bologna 1978, nn. 1463-2289.

⁸ Cfr. ad esempio la Lettera circolare della Sacra Congregazione per il Clero del 30 ottobre 1970, in «Acta Apostolicae Sedis», 63 (1971), p. 314, in *EV*, 3, nn. 1457-2449 ss.

siglio presbiterale l'unico vero *senatus Episcopi* con funzioni consultive e di partecipazione al governo della diocesi, eliminando sia i poteri che in materia spettavano ad altri organismi, come il Capitolo della cattedrale, sia abolendo altre figure che, pur avendo radici in lontane tradizioni ecclesastiche, non potevano vantare quella legittimazione presbiterale che è alla base della collaborazione sacramentale *in regimini* che unisce il Vescovo al clero diocesano. La normativa canonica ha quindi collocato il Consiglio presbiterale in una posizione eminente quando ne ha ribadito il ruolo di cooperatore stabile del Vescovo, confermando che esso ha competenze di carattere generale in tema di governo della diocesi e non può pertanto essere concepito come organo di rappresentanza corporativa del presbiterio, o con competenze settoriali. Perciò, il Consiglio Presbiterale è diventato a pieno titolo l'organo consultivo ordinario del Vescovo nel governare la diocesi e svolge un ruolo determinante nel realizzare la collaborazione necessaria che caratterizza i rapporti tra Vescovo e presbiterio.⁹

2. *La disciplina canonica postconciliare*

Questi criteri hanno influito sulla redazione della normativa canonica relativa ai Capitoli e contenuta nei canoni che vanno dal 503 al 510 del capitolo IV, *De canonicorum capitulis*, titolo III, *De interna ordinatione Ecclesiarum particularium*, sezione II, *De Ecclesiis particularibus deque earundem coetibus*, parte II, *De Ecclesiae constitutione hierarchica*, del libro II del Codice del 1983. Questo libro, dal titolo molto conciliare – *De populo Dei* – direttamente assunto dal capitolo II della costituzione dogmatica sulla Chiesa, è dedicato alla trattazione del «popolo di Dio», e quindi dei soggetti che compongono la Chiesa, e alla definizione della sua struttura fondamentale, e quindi anche degli istituti giuridici di cui è dotata e si avvale per la sua vita interna e per la sua missione nel mondo. Si tratta di elementi sia di carattere universale che particolare, considerati in una visione comunionale e ministeriale fedele all'ecclesiologia del Vaticano II, che proprio in questo ampio e importante libro del Codice, ha trovato una delle sue più esplicite traduzioni anche in ambito giuridico.

È interessante e significativo annotare il quadro in cui rientra e si colloca oggi nella disciplina canonica il Capitolo della cattedrale. Non possiamo farlo per esteso, ma alcuni elementi vanno segnalati per rendere più comprensibile anche la disciplina ecclesiastica che – come sostiene Giovanni Paolo II nella Costituzione *Sacrae disciplinae leges* emessa per la promulgazione del Codice – è disciplina:

⁹ Cfr. *Lumen Gentium*, n. 28, che indica i presbiteri come «saggi collaboratori dell'ordine episcopale», mentre il decreto *Presbyterorum Ordinis* n. 7 ricorda che «i Vescovi, grazie al dono dello Spirito Santo che è concesso ai presbiteri nella sacra ordinazione, hanno in essi dei necessari collaboratori e consiglieri nel ministero e nella funzione di istruire, santificare e governare il popolo di Dio».

«che corrisponde in pieno alla natura della Chiesa, specialmente come viene proposta dal magistero del Concilio Vaticano II in genere, e in particolar modo dalla sua dottrina ecclesiologica. Anzi, in un certo senso, questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologia conciliare».¹⁰

Dunque, sulla scorta della visione ecclesiologica tracciata dalla costituzione conciliare *Lumen Gentium* e approfondita dalla successiva riflessione, il libro II del Codice propone una sistematica che, partendo dalla categoria biblica e patristica di popolo di Dio assunta come la più idonea ad esprimere le implicazioni anche istituzionali della Chiesa, senza perderne di vista la radicale e imprescindibile dimensione misterica, consente di enucleare e tradurre in termini normativi le nuove prospettive ecclesiologiche e i criteri operativi emergenti. Questo non significa – e sarebbe illusorio pretenderlo – che un testo legislativo sia in grado di tradurre compiutamente, in termini giuridici e strutturali, la realtà della Chiesa che è mistero di comunione; di una comunione organica e strutturata, che «nelle sue istituzioni, che appartengono alla realtà presente, porta la figura fugace di questo mondo».¹¹

Su questi presupposti il libro II del Codice vigente, richiamandosi in modo significativo al capitolo II della *Lumen Gentium*, propone una visione ecclesiologica che supera e integra la prospettiva secondo cui, dalla categoria tradizionale di *societas inaequalis* applicata alla Chiesa, si giungeva ad assumere come fondante unicamente la distinzione tra chierici e laici. Ponendo al centro della struttura ecclesiale non tanto la dimensione gerarchica, pur chiaramente riaffermata e garantita, quanto la comune partecipazione di tutti i battezzati all'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo (can. 204), il libro II ribadisce la priorità non solo sistematica, ma anche sostanziale della eguale dignità e della comune missione dei fedeli rispetto ad ogni successiva funzionalità ministeriale nell'edificazione del Corpo di Cristo.¹² Solo in un quadro ecclesiologico così delineato trovano adeguata collocazione le situazioni stabili e fondamentali di vita tradizionalmente individuate nel laicato, nel ministero sacro e nella vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici; situazioni che sono caratterizzate da una vocazione specifica, da una particolare missione e da un conseguente stato giuridico personale, sempre comunque nell'ambito della comune dignità e responsabilità battesimale, che induce ad accentuarne più la complementarietà funzionale che la stratificazione sociale.

Va letta in questo spirito e in questa chiave ermeneutica la disposizione sistematica della parte I del libro II che, partendo dalla nozione teologico-giuridica di fedele – *christifidelis* –, ne definisce lo statuto sulla base dei diritti e

¹⁰ EV, 8, Bologna 1984, nn. 509-628.

¹¹ *Lumen Gentium*, n. 48. In *Sacrae disciplinae leges* il Papa, a questo proposito, dichiara anche: «Se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio canonistico l'immagine della Chiesa descritta nell'insegnamento conciliare, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui lineamenti esso deve esprimere in se stesso, per quanto è possibile, per sua natura», in EV, 8, nn. 509-628.

¹² Cfr. *Lumen Gentium*, n. 32; PO n. 2.

doveri fondamentali radicati nel Battesimo, anteriormente ad ogni successiva specificazione ministeriale. E solo a partire dalla situazione costituzionale di fedele configurata nel Battesimo, trova una coerente sistemazione lo stato giuridico rispettivamente del laico e del ministro ordinato.

Già tale impostazione è in grado di esprimere la radicale uguaglianza dei membri nell'ambito del popolo di Dio e la contemporanea diversificazione funzionale. Però non è ancora sufficiente, dal momento che pone in risalto più la struttura statica e individuale che la configurazione dinamica e ministeriale della comunità ecclesiale. Infatti, il popolo di Dio si esprime visibilmente non solo sulla base dell'appartenenza dei suoi membri all'una o all'altra situazione costituzionale, ma altresì sulla base dei concreti ministeri e delle concrete strutture ecclesiali che definiscono l'ambito, le modalità e i limiti entro i quali ogni fedele è chiamato ad attuare l'unica missione della Chiesa.

Se tali strutture saranno sempre inadeguate ad esprimere l'azione assolutamente libera e imprevedibile dello Spirito, convergono però ad esprimere, sia pure in modo relativo e funzionale, quell'unica e complessa realtà che è contemporaneamente organismo visibile e comunità di fede, speranza e carità:¹³ la Chiesa di Cristo nella storia.

Entro tale ambito si colloca la parte II del libro II che, rifacendosi al capitolo III della *Lumen Gentium*, assume il titolo: «La costituzione gerarchica della Chiesa», dove però il termine gerarchia pone in evidenza non tanto una identificazione fra strutture ecclesiali e appartenenza gerarchica, quanto piuttosto la considerazione che ogni espressione di vita ecclesiale – e in questo caso le strutture e i ministeri ecclesiali – mantiene un necessario e costante riferimento all'elemento gerarchico, che ne garantisce l'unità nella pluralità, senza esaurirne il significato e i compiti.

I poli intorno ai quali ruota la sistematica della parte II sono individuati nella duplice dimensione universale e particolare della Chiesa e, al loro interno, vengono giuridicamente configurati i ministeri, gli uffici, le funzioni relative rispettivamente alla Chiesa universale e alla Chiesa particolare, attribuendo inoltre il dovuto rilievo a quelle strutture di comunione fra Chiese particolari e all'interno delle stesse Chiese particolari, ai relativi uffici che consentono di esprimere, su un piano storico concreto, il principio ecclesiologico della sinodalità – e della collegialità – permanente e l'aderenza all'identità culturale e antropologica delle diverse aree geografiche entro cui operano le singole comunità ecclesiali.

Così, questa parte del Codice delinea in termini normativi e analitici anche le strutture, gli uffici e le funzioni che configurano il popolo di Dio nella sua dimensione gerarchica e ministeriale, nella dimensione della corresponsabilità organica.

La sezione II si articola in modo specifico intorno al tema della Chiesa particolare e, fin dall'inizio ne offre una nozione (cann. 368-369) che pone

¹³ Cfr. il significativo n. 8 di *Lumen Gentium*.

le basi di una normativa ancorata alle acquisizioni del Vaticano II riguardanti la Chiesa locale e la sua più tipica espressione, la diocesi: non tanto cioè una circoscrizione territoriale e amministrativa della Chiesa universale, ma una comunità di fedeli, normalmente, ma non necessariamente circoscritta in un ambito territoriale, in cui è presente e operante l'unica Chiesa di Cristo, in cui è lo Spirito Santo il principio e il fondamento dell'unità interiore; unità che si esprime sul piano visibile nell'annuncio del Vangelo, nella celebrazione eucaristica, nel ministero del Vescovo unito al suo presbiterio.¹⁴ È su questa base che viene giuridicamente delineata la figura e l'ufficio del Vescovo e, in particolare del Vescovo diocesano (titolo I, capitolo II) chiamato a guidare la Chiesa che gli è affidata con potestà ordinaria, propria e immediata, ma anche con l'esempio, la carità e l'impegno missionario. In rapporto al Codice del 1917, più che di innovazioni strutturali si tratta quindi di una rinnovata prospettiva ecclesiologicala. E nel titolo III, ritornando alla Chiesa particolare singola, il Codice ne definisce la struttura, gli organismi e gli uffici ponendo l'accento soprattutto sugli organismi di partecipazione che traducono su un piano operativo le esigenze di comunione e di corresponsabilità in una Chiesa davvero ministeriale. Fra questi assumono particolare rilievo ecclesiale il Consiglio presbiterale,¹⁵ espressivo del vincolo di comunione nell'ordine e nel ministero che lega i presbiteri al Vescovo, e il Consiglio pastorale, espressivo della partecipazione di tutto il popolo di Dio, nella varietà e unità dei carismi e dei ministeri, alla comune missione della Chiesa. Nell'ambito del Consiglio presbiterale va segnalato, in quanto sostanzialmente nuovo, l'organismo denominato Collegio dei consultori, che viene ad assumere alcune funzioni precedentemente attribuite al Capitolo della cattedrale, non esclusa l'elezione dell'Amministratore diocesano e la guida interinale della diocesi in caso di sede vacante.

In effetti, poichè il Codice, fedele all'impostazione ecclesiologicala conciliare, ha attribuito il titolo di «senato del Vescovo» al Consiglio presbiterale insieme ad alcuni compiti che erano tipici del Capitolo della cattedrale, mentre altri sono stati attribuiti al Collegio dei Consultori e al Consiglio per gli affari economici, la normativa applicabile al Capitolo è stata riaccozzata a quella che, nel Codice del 1917, avevano i Capitoli delle Collegiate. Si permette, tuttavia, che in casi particolari, in conformità con il can. 502 § 3, le Conferenze episcopali abbiano la possibilità di stabilire un regime diverso da quello comune determinato dal Codice, conferendo al Capitolo della cattedrale le competenze del Collegio dei Consultori. La Conferenza episcopale italiana non ha ritenuto opportuno farlo, e con la delibera n. 4 del 23 dicembre 1983¹⁶ ha deciso che: «I *munera* attribuiti dal Codice di diritto canonico canonico al Collegio dei Consultori non sono demandati al Capitolo cattedrale e restano pertanto assegnati allo stesso Collegio dei Consultori».

¹⁴ Cfr. *Christus Dominus* n. 11 e can. 369.

¹⁵ Cfr. *Lumen Gentium*, n. 28.

¹⁶ «Notiziario CEI», 7 (1983), p. 209.

Così, la presenza e il compito del Capitolo della cattedrale previsti dal Codice riguardano fundamentalmente la cura delle funzioni liturgiche, specialmente le più solenni, nella chiesa cattedrale e quindi l'assunzione di servizi inerenti il culto liturgico nella chiesa che è madre di tutte le chiese e delle comunità della diocesi, e nella quale risalta la cattedra episcopale e quindi il servizio ecclesiale, l'insegnamento autentico e la guida pastorale del Vescovo su tutta la Chiesa particolare.

Oltre ai canoni in cui si tratta espressamente del Capitolo della cattedrale, la presenza e l'azione di questa storica istituzione è prevista dal Codice, anche se con modalità diverse, in altre tre situazioni.

Si dice, infatti che prima di proporre la cosiddetta terna alla Sede Apostolica per la nomina di un Vescovo diocesano o di un Vescovo ausiliare, il Legato pontificio ascolti alcuni canonici (can. 377 § 3). Si dichiara, poi, che tutti i canonici devono essere invitati ed hanno il dovere di partecipare al Sinodo diocesano (can. 463 § 1, 3°). Infine, si prescrive che il Capitolo sia invitato a partecipare al Sinodo provinciale, con voto solamente consultivo, mediante due suoi membri designati collegialmente (can. 443 § 5).

Occorre, però, considerare più da vicino le disposizioni disciplinari sui «Capitoli dei canonici», come si dice nella intestazione laddove ne tratta il Codice di diritto canonico. Esaminiamo, dunque, per quanto possibile la normativa circa l'erezione, la modifica e la soppressione dei Capitoli; le indicazioni inerenti gli statuti capitolari, gli uffici e il conferimento dell'ufficio; e, infine, circa il rapporto tra il Capitolo e la parrocchia presenti nella stessa chiesa cattedrale.

3. *La normativa specifica*

a. Erezione, modifica e soppressione (can. 504)

Il Codice non offre norme specifiche sulle erezione, modifica e soppressione dei Capitoli collegiali, mentre stabilisce che per il Capitolo della cattedrale l'autorità competente a erigerlo, modificarlo e sopprimerlo è esclusivamente la Sede Apostolica, attraverso la Congregazione per il Clero.¹⁷

La costituzione del Capitolo della cattedrale non è necessaria, né obbligatoria. Dove esiste potrebbe anche essere soppresso con provvedimento della Santa Sede, evidentemente nel caso che in maniera motivata fosse ritenuto inutile; e dove non esiste, non è richiesto che venga costituito.

Per l'Italia, poi, si deve tener presente che, con il decreto di erezione degli Istituti per il sostentamento del clero, sono stati contestualmente estinti tutti i benefici capitolari; i loro patrimoni sono stati trasferiti di diritto agli Istituti e sono stati estinti i diritti attribuiti ai beneficiari dal can. 1473 del

¹⁷ Costituzione apostolica *Pastor bonus*, art. 97, 1°, in «Acta Apostolicae Sedis», 80 (1988), pp. 841-934, qui p. 884.

Codice precedente. Non sono stati, invece, estinti i Capitoli e se godevano di personalità giuridica civile l'hanno conservata o confermata, iscrivendosi nel registro delle persone giuridiche. Tuttavia, secondo la legge statale è stabilito che:

«Dal 1° gennaio 1987, su richiesta dell'autorità ecclesiastica competente, può essere revocato il riconoscimento civile ai Capitoli cattedrali o collegiali non più rispondenti a particolari esigenze o tradizioni religiose e culturali della popolazione. Nuovi Capitoli possono essere civilmente riconosciuti solo a seguito di soppressione o fusione di Capitoli già esistenti o di revoca del loro riconoscimento civile».¹⁸

b. Statuti (can. 505-506)

Qualunque Capitolo, sia cattedrale che collegiale, deve avere statuti propri, nei quali vengano determinati tutti quegli elementi che sono necessari o utili per la vita e il corretto svolgimento dei compiti del Capitolo.

Salve sempre le leggi di fondazione, gli statuti devono anzitutto determinare la stessa costituzione del Capitolo e, quindi, il numero dei canonici. A tal proposito, ci si è chiesto se sia opportuno mantenere il numero di dodici canonici e sei mansionari per il servizio liturgico nelle chiese cattedrali, data soprattutto la scarsità del numero dei sacerdoti in rapporto alle esigenze crescenti delle comunità di fedeli.

Gli statuti devono, quindi, stabilire i compiti del Capitolo e dei singoli canonici in ordine alla celebrazione del culto divino e all'esercizio del ministero, prevedendo anche quando celebrare coralmente la Liturgia delle Ore, quali parti celebrare, chi presiede le varie celebrazioni e tutto ciò che può essere utile per l'organizzazione e la funzionalità di questo servizio.

Vanno, poi, precisate e regolate le riunioni nelle quali trattare le questioni capitolari indicando le ragioni e i tempi in cui tenere le assemblee ordinarie e quelle straordinarie, e la procedura da seguire per la loro convocazione e per il loro svolgimento.

Devono anche essere specificate le condizioni richieste per la validità e la liceità degli atti capitolari, nel rispetto delle norme di diritto universale.

Negli statuti è necessario fissare anche le remunerazioni da dare ai canonici sia stabilmente per il loro incarico, sia in occasione dell'adempimento di particolari servizi. In questa materia, occorre tenere presente che in Italia i canonici titolari di un ufficio già beneficiale – sia totalmente o parzialmente congruato, sia non congruato – e al servizio della diocesi a tempo pieno, sono entrati nel sistema del sostentamento clero dal 1° gennaio 1987.¹⁹ Inoltre, l'incarico di canonico configura il tempo pieno quando, in base agli statuti capitolari, il canonico esercita realmente e quotidianamente le funzioni corali e le specifiche funzioni ministeriali, previste dagli statuti o da

¹⁸ Art. 14 della legge 20.5.1985, n. 222. Per la procedura, Cfr. Regolamento di esecuzione della stessa legge all'art. 7.

¹⁹ Delibera CEI n. 48 del 30.12.1986.

altre disposizioni ecclesiastiche.²⁰ Infine, ai canonici che svolgono servizio a tempo pieno, il Capitolo deve assicurare una remunerazione pari alla misura complessiva stabilita periodicamente dalla Conferenza episcopale italiana. La somma assicurata può essere inferiore se le risorse non sono sufficienti; ma la remunerazione non può in ogni caso essere inferiore al minimo periodicamente stabilito dalla Conferenza episcopale.²¹ È il Vescovo diocesano che, udito il parere del Consiglio presbiterale, deve stabilire le norme per determinare la remunerazione dovuta dal Capitolo ai canonici.²²

Infine, negli statuti, si deve trattare anche delle insegne dei canonici, tenute presenti le norme emanate dalla Santa Sede. A tale riguardo, la costituzione liturgica conciliare *Sacrosanctum Concilium* al n. 130 aveva affermato la convenienza che l'uso delle insegne pontificali fosse riservato alle persone ecclesiastiche insignite del carattere episcopale o che hanno una speciale giurisdizione. In seguito ad un esplicito incarico pontificio, la Congregazione per il Clero, in data 30 ottobre 1970, emanò alcune disposizioni sulla riforma delle vesti corali, abolendo tutti i privilegi, anche centenari e *ab immemorabili*. Stabilì che l'uso della mozzetta violacea è permesso soltanto ai canonici vescovi; gli altri canonici portino la mozzetta nera o color cenere con orlo violaceo; i beneficiari, la mozzetta nera; e che è vietato ai canonici e ai beneficiari la mantella, la cintura con i fiocchi, le calze rosse, le scarpe con le fibbie, il pallio talare violaceo, il rocchetto, la mitra, il pastorale, l'anello, la croce pettorale.

Il Consiglio di presidenza della Conferenza episcopale italiana, il 5 febbraio 1971, dispose che le norme della Congregazione entrassero in vigore su tutto il territorio nazionale con la prima domenica di Avvento del 1971.

Infine, con l'ultima indicazione normativa del 18 marzo 1987, la Congregazione per il clero ha inviato una lettera circolare a tutti i Presidenti delle Conferenze episcopali confermava le disposizioni date il 30.10.1970, e sollecitava i Capitoli a modificare gli statuti e a definire le insegne canonicali nel rispetto delle norme della Santa Sede. Tuttavia, derogando alle predette norme, si è detta disponibile a concedere, in singoli casi, ai Capitoli che lo avessero chiesto, con il consenso dell'Ordinario, la facoltà di usare la mozzetta color viola al posto della mozzetta color nero o cenere. Ha dichiarato che i canonici possono indossare le vesti corali nella chiesa cattedrale durante le celebrazioni liturgiche; fuori della cattedrale, possono indossarle solo se accompagnano il Vescovo. Ha dichiarato, infine, che i canonici, insigniti dalla Santa Sede di un titolo onorifico, non possono adoperare come veste corale le insegne proprie di quel titolo.

Ogni Capitolo prepara i propri statuti, seguendo la procedura degli atti collegiali, e li sottopone alla approvazione del Vescovo diocesano; dopo di che, entrano in vigore. Successivamente è necessaria l'approvazione del Vescovo diocesano per modificarli o abrogarli.

²⁰ Delibera CEI n. 46 del 30.12.1986.

²¹ Delibera n. 47 del 30.12.1986 e successivi aggiornamenti.

²² Legge 20.5.1985 n. 222, artt. 24 comma terzo e 33 lettera a).

L'esperienza della redazione degli statuti propri è certamente significativa perché rappresenta un concreto esercizio di elaborazione di «diritto proprio» o particolare nella Chiesa.

c. Uffici (cann. 507-508)

Gli statuti capitolari, come si è detto, devono indicare anche i vari uffici che si svolgono all'interno del Capitolo. Il Codice non specifica, come faceva la precedente disciplina, i vari uffici che possono essere costituiti nel Capitolo dei Canonici come effettivi o come ausiliari.²³ Per diritto comune se ne prevedono oggi esplicitamente due: il presidente e il penitenziere.

Il presidente, cioè colui che ha l'ufficio di presiedere il Capitolo, è denominato con nomi diversi: prevosto, priore, o altro. Se il presidente viene eletto dal Capitolo, ha bisogno della conferma del Vescovo diocesano (can. 509 § 1).²⁴

Il penitenziere, in forza dell'ufficio, ha la facoltà ordinaria di assolvere nel foro sacramentale dalle censure *latae sententiae* non dichiarate, non riservate alla Sede Apostolica. Tale facoltà non può delegarla ad altri; può esercitarla in diocesi, anche nei confronti di estranei e, fuori diocesi, solo nei confronti dei diocesani. Il penitenziere, inoltre, sempre in forza dell'ufficio, ha la facoltà di ascoltare le confessioni nell'ambito della propria circoscrizione (can. 968 § 1) e può esercitare tale facoltà ovunque, a meno che l'Ordinario del luogo, in casi particolari, ne abbia fatto divieto (can. 967 § 2). La funzione di penitenziere è talmente importante che, se manca il Capitolo, il Vescovo affida in ogni modo ad un sacerdote tale ministero. In effetti, nell'ultima redazione di questo canone fu aggiunto il § 2, proprio in considerazione del fatto che in molte diocesi non esiste un Capitolo di canonici. In altri termini, si vuole che le funzioni affidate al penitenziere nel foro sacramentale siano necessariamente esercitate in ogni diocesi da un sacerdote in forma stabile, anche quando manchi il penitenziere. L'incarico di penitenziere non è compatibile con quello di Vicario generale o di Vicario episcopale (can. 478 § 2).

Gli statuti possono prevedere anche altri uffici – amministratore, archivista, segretario del Capitolo – tenendo conto della propria tradizione, delle esigenze e degli usi vigenti in diocesi e in regione. Possono prevedere anche l'affidamento di alcuni uffici a chierici – quindi anche a diaconi – che non appartengono al Capitolo, e che vengono chiamati a collaborare con i canonici. Si può, quindi, ritenere che la legge comune mantiene in un certo modo l'antica distinzione del can. 393 del Codice del 1917, tra quelli che potrebbero essere chiamati uffici maggiori, o canonicati propriamente detti e appartenenti al Capitolo, e gli uffici minori o ausiliari – i beneficiari previsti

²³ «Communicationes», 5 (1973), p. 233.

²⁴ Il can. 509 § 1 non richiede che il presidente del Capitolo debba necessariamente essere eletto dal Capitolo. Cfr. risposta della Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica 24 gennaio/20 maggio 1989 in «Acta Apostolicae Sedis», 81 (1989), p. 991.

dal Codice precedente, e che non hanno più ragione di esistere come tali una volta soppresso il regime beneficiale – i quali non sono membri effettivi del Capitolo, ma esercitano ruoli o ministeri in collaborazione o a supporto del Capitolo stesso. A questo riguardo è evidente che il Codice intende rispettare gli usi tradizionali di ogni luogo e di ogni Chiesa.

Dunque, dell'esistenza e della struttura fondamentale del Capitolo decide la Santa Sede; mentre l'approvazione degli statuti, spetta al Vescovo diocesano. Questo permette, in pratica, una notevole diversità nel funzionamento interno dei Capitoli a seconda dei loro peculiari statuti, sebbene sia opportuno che venga in ogni caso salvato il minimo di uniformità stabilito da ciascuna Conferenza episcopale, oltre alle disposizioni del singolo Vescovo, che potrebbe attribuire particolari e concrete funzioni al Capitolo della propria cattedrale.

d. Conferimento (can. 509)

Secondo il can. 509 § 1, la nomina di tutti e singoli i canonici è di esclusiva competenza del Vescovo diocesano. Ogni privilegio contrario viene revocato. Il Vescovo, però, in quanto autorità competente, prima di procedere alla nomina, deve ascoltare il parere del Capitolo. Data la temporaneità dell'incarico, e visto che la nomina dei canonici non riveste il carattere dell'urgenza, per quanto riguarda l'Amministratore diocesano si dice che non può nominare i canonici. Possono farlo, invece, i Vicari generali ed i Vicari episcopali, se muniti di mandato speciale da parte del Vescovo diocesano.

Circa i requisiti, il Codice al can. 509 § 2 invita il Vescovo diocesano a scegliere come canonici solo sacerdoti che abbiano esercitato lodevolmente il ministero e che si distinguano per dottrina e integrità di vita.

Per ciò che riguarda la durata della nomina dei canonici, nulla viene detto nel Codice, ma negli statuti si potrebbe prevedere la nomina a tempo determinato, o la perdita dell'ufficio per raggiunti limiti di età.

Durante i lavori preparatori, si decise di lasciare totalmente agli statuti la scelta di prevedere e di inserire una eventuale normativa sui canonici onorari, forse da ritenersi oggi superati, data la nuova configurazione che hanno assunto i Capitoli cattedrali.²⁵

e. Rapporto Capitolo-parrocchia (can. 510)

Il documento *Ecclesiae Sanctae*²⁶ aveva stabilito:

«Non si uniscano più le parrocchie *pleno iure* ai Capitoli canonicali. Se ve ne sono unite, dopo aver ascoltato il parere del Capitolo e del Consiglio presbiterale, si separino e si nomini un parroco – scelto o no fra i membri del Capitolo – che abbia tutte le facoltà che spettano ai parroci secondo le prescrizioni del diritto».

²⁵ «Communicationes», 13 (1981), pp. 137-138.

²⁶ Parte I, n. 21 § 2, in *EV*, 2, nn. 723-802.

Il Codice poi ha previsto la norma generale secondo cui una persona giuridica non può essere parroco (can. 520 § 1) ed ha confermato la disposizione di *Ecclesiae Sanctae* modificando sostanzialmente la disciplina del Codice del 1917 (cann. 415 ss.) per i casi in cui la chiesa cattedrale o collegiata sia insieme chiesa parrocchiale:

«Le parrocchie non siano più unite a un Capitolo di canonici; quello che sono tuttora unite ad un Capitolo, ne siano separate dal Vescovo diocesano» (can. 510 § 1); ma non ha riportato l'inciso «ascoltato il parere del Capitolo e del Consiglio presbiterale»; trattandosi di un adempimento necessario, sarebbe inutile qualunque consultazione.

Operata la separazione, il parroco viene nominato senza alcun riferimento al Capitolo, ma seguendo le norme generali sulla nomina dei parroci, ed è tenuto a tutti i doveri e gode di tutti i diritti e facoltà che, a norma di legge, sono propri dei parroci. Praticamente Capitolo e parrocchia oggi coincidono soltanto nel condividere lo stesso tempio, ma si mantengono giuridicamente indipendenti.

La presenza, nella chiesa stessa, di un Capitolo e di un parroco esige la regolamentazione dei loro rapporti, non solo per evitare dannose interferenze o reciproci impedimenti, ma anche e soprattutto per favorire la mutua collaborazione nell'interesse pastorale e spirituale della comunità cristiana.

Il Vescovo, quindi, deve provvedere alla emanazione di norme precise e chiare per armonizzare convenientemente i doveri pastorali del parroco e i compiti propri del Capitolo per quanto riguarda la stessa chiesa cattedrale.

Nel caso che si verificassero delle controversie tra le due realtà – parroco/parrocchia e Capitolo), il Vescovo diocesano è chiamato a dirimerle nei modi che ritiene più opportuni e tenendo conto anzitutto delle necessità pastorali e del bene dei fedeli.

Circa il problema pratico delle oblazioni da parte dei fedeli, materia nella quale possono verificarsi contrasti spiacevoli, è in genere abbastanza evidente che le offerte fatte alla chiesa, si presumono date alla parrocchia, tranne che risulti diversamente.

Conclusioni

L'antico e prestigioso istituto giuridico del Capitolo della cattedrale, anche in una visione ecclesiologica rinnovata, più ampia e completa come quella elaborata dal magistero del Vaticano II e dalla disciplina canonica conseguente, ha mantenuto e può mantenere la sua presenza all'interno della Chiesa particolare. Si tratta di ricuperarlo effettivamente ad una delle sue funzioni originarie più significativa di natura prevalentemente liturgico-pastorale. Ma anche di confermare e valorizzare la sostanza della sua identità e della sua azione soprattutto in riferimento alla diocesi e specialmente alla cattedrale, sia riguardo alla sua vita complessiva e alla sua vitalità liturgica in particolare, sia in riferimento alla sua natura e al suo ruolo di sede del

Vescovo, del suo magistero e ministero, e delle principali celebrazioni del culto cristiano da lui presiedute nella sua Chiesa.

Se non è più definibile in quanto tale come il senato del Vescovo, il Capitolo è pur sempre identificato come uno speciale *collegium sacerdotum*, un collegio o gruppo unito di sacerdoti, legato al Vescovo e alla sua Cattedrale. Quindi, è e può diventare un segno visibile di autentica comunione presbiterale fraterna e orante, particolarmente espressivo della città episcopale e della chiesa cattedrale, cioè del luogo più sacro della Chiesa locale. Nella cattedrale, infatti, si svolge la vita liturgica e l'attività santificatrice del Vescovo a favore, a sostegno e a edificazione del presbitero e di tutta la comunità dei fedeli e, nella comunione della fede e della preghiera, a edificazione dell'assemblea liturgica diocesana e della sua esperienza spirituale.

In tal senso si deve ricordare la funzione esemplare e indicativa – fortemente richiamata dal Concilio²⁷ – che devono avere sia la liturgia che si celebra in cattedrale, sia le varie figure ministeriali e i soggetti che in essa operano e prestano il loro servizio.

La presenza e l'attività del Capitolo della cattedrale è pure riconducibile, per la sua parte e con non poche competenze, a quell'opera preziosa di custodia e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, liturgico, spirituale e culturale in genere, tipico di una Chiesa particolare e del suo peculiare cammino. In molti casi si tratta di un patrimonio vasto e ricco che trova proprio nella cattedrale e nel suo Capitolo l'elemento decisivo e insuperabile anche per ogni seria e fondata ricerca e proposta sul futuro della storia ecclesiale, proprio in un tempo di nuova evangelizzazione, di rinnovamento dell'identità cristiana e di ricupero delle radici del proprio vissuto ecclesiale come quello che stiamo vivendo, di fronte alle sfide dell'oggi.

In questo senso, ripartendo dal passato e guardando al futuro, la presenza e l'attività dei Capitoli potrebbe o dovrebbe riproporsi nella Chiesa locale, esprimendo una nuova ecclesiologia – quella conciliare – e una rinnovata e convincente esperienza cristiana di preghiera e di comunione fraterna, in riferimento ad un luogo simbolicamente unico in ambito diocesano.

Il Codice, in coerenza con il Vaticano II, offre con autorevolezza le indicazioni generali e fondamentali. Molto di ciò che si può e si deve fare ... non è nel Codice. È *de iure condendo*; ed è affidato alle singole Chiese. Spetta ad ogni Chiesa particolare elaborare in merito norme appropriate e attuabili. Ma questo può avvenire solo in corrispondenza ad un progetto che, anche per quanto concerne l'esistenza, la struttura e l'operosità del Capitolo della cattedrale, deve essere un segno della vitalità della Chiesa diocesana: del suo intendimento a crescere e camminare in questo mondo che cambia, rinnovando la genuina tradizione da cui proviene, e del suo impegno a

²⁷ In *Sacrosanctum Concilium* n. 73 si afferma: «Perciò bisogna che tutti diano la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi intorno al Vescovo, principalmente nella Chiesa cattedrale: convinti che la principale manifestazione della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo di Dio alle medesime celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede il Vescovo circondato dal suo presbitero e dai ministri».

testimoniare la novità evangelica e la bellezza dell'appartenenza ecclesiale. E questo anche attraverso strutture e servizi che indicano la comunione fraterna e presbiterale, la vita spirituale, e la preghiera liturgica come elementi essenziali per la missione della Chiesa tra gli uomini.